

INFORMAZIONI PER REGISTRAZIONE O RICONOSCIMENTO IMPIANTI DI PRODUZIONE, DEPOSITO. TRASPORTO, TRATTAMENTO MANGIMI. (rev. 11/2025)

Il *Regolamento CE n. 183/05* prevede due diversi livelli di autorizzazione per chi opera nel settore dell'alimentazione animale: il riconoscimento (prevede requisiti specifici e viene rilasciato dalla Regione) e la registrazione (consiste in una notifica dell'attività ed in un'autocertificazione).

Riconoscimento, è da richiedere nei seguenti casi:

- fabbricanti e/o commercianti di additivi per mangimi a cui si applica il *Reg. (CE) n.1831/2003* e il *Reg. (CE) n. 767/2009*;
- fabbricanti e/o commercianti di premiscele prefabbricate con additivi per mangimi;
- fabbricanti di mangimi composti che utilizzano additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi per mangimi, sia per la commercializzazione che per l'uso nella propria azienda.

N.B. Nelle categorie “additivi” e “premiscele di additivi” sono inseriti i cosiddetti “integratori” che sono etichettati dal produttore come “additivi” oppure come “premiscele di additivi”. Sono invece esclusi gli “integratori” che vengono etichettati come “mangimi minerali, mangimi complementari, mangimi composti”, per l'utilizzo e/o la commercializzazione dei quali non è quindi richiesto il riconoscimento.

L'istanza di Riconoscimento deve essere presentata alla Regione, per il tramite del Servizio Veterinario che riceve la documentazione in originale.

Al ricevimento delle istanze viene rilasciata la nota di addebito dei diritti sanitari previsti con l'indicazione degli importi e descrizione della prestazione ai sensi del *Decreto Legislativo n. 32/2021*.

Registrazione, è da richiedere nei seguenti casi:

- produzione di materie prime destinate all'alimentazione animale (mais, frumento, soia, etc);
- produzione mangimi senza utilizzo di additivi propriamente detti;
- trasporto di mangimi/alimenti per animali (granaglie e mangimi sia sfusi che confezionati, destinati ad animali da reddito o da affezione);
- commercio ingrosso e minuto di alimenti per animali, anche se non si detiene la merce; la registrazione non è richiesta per la vendita diretta al consumatore finale di alimenti per animali da compagnia;
- essiccazione o macinazione di granaglie destinate all'alimentazione animale;
- fornitura di sottoprodotti alimentari e agroalimentari (*Reg CE 852/2004* e *Reg CE 853/2004*);
- produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi del *Reg. CE 1069/2009*;
- stoccaggio / deposito mangimi (materie prime, mangimi composti, additivi e premiscele);
- produzione mangimi composti per autoconsumo (diversi dall'Allegato IV, capo 3 del *Reg. (CE) n. 183/2006*).



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in cui ha sede l'attività.

Al ricevimento delle istanze viene rilasciata la nota di addebito dei diritti sanitari previsti con l'indicazione degli importi e descrizione della prestazione ai sensi del *Decreto Legislativo n. 32/2021*.

Per richieste di chiarimenti è possibile contattare:

Referente di settore: Dr.ssa De Mauri Elisa: telefono 0161 593039

Email: elisa.demauro@aslvc.piemonte.it

Segreteria Area C: 0163 426842

E mail: vetec@aslvc.piemonte.it

Responsabile S.S.D. Veterinario Area C

Dr. BOSSI Dario